



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Nota interpretativa

L'art. 1, comma 24, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, come noto, prevede che *“A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.”*

La disposizione in questione ha dunque demandato ad un DPCM la modifica di alcune festività nazionali previste in via generale da legge dello Stato (in proposito si vedano la legge n. 260/1949 e il D.P.R. n. 792/1985); tale DPCM ad oggi non è stato emanato.

Si ritiene che, in assenza del Decreto cui fa riferimento la norma e dal momento che la disposizione in esame non apporta alcuna modifica diretta con riguardo alle date delle ricorrenze sopra menzionate, è da ritenere tuttora vigente la disciplina contrattuale di comparto.

Diversamente, ci si troverebbe in una situazione di vuoto normativo.

Nel caso di specie, per quanto riguarda il comparto dei Comuni, si ritiene che continui a trovare applicazione l'art.18, comma 6, del CCNL 6.7.95, secondo il quale la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.